

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL'IVA

Finalità	Il presente modello deve essere utilizzato per prestare la garanzia ai sensi del comma 5 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Utilizzo	Il presente modello deve essere utilizzato dal contribuente che chiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972 e che intende prestare la garanzia mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria prevista dal citato comma 5 dello stesso articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972.
Compilazione e consegna	Il presente modello deve essere compilato a cura della Società o Banca che rilascia la garanzia e deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della riscossione o dell'Agenzia delle entrate che ne ha richiesto la presentazione al fine dell'erogazione del rimborso.
Tipo di garanzia	La presente garanzia è costituita nella forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

MODELLO PER SOCIETA'/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL'IVA

**Informativa sul
trattamento dei dati
personali (art. 13
D.lgs. n.196/2003)**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità del
trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate al fine di consentire la prestazione della garanzia ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. allo Stato, ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborso.
Il presente modello, compilato dalla Società o Banca che rilascia la garanzia, deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della Riscossione o dell'Agenzia delle Entrate che ne ha richiesto la presentazione al fine dell'erogazione del rimborso.
L'indicazione dei dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Modalità del
trattamento**

I dati acquisiti attraverso questo modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Titolare del
trattamento**

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo.

**Responsabili del
trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.A., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o di comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL'IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE

Rilasciata a

Partita IVA

Codice fiscale

Domiciliato/a/con sede in

Fino alla concorrenza di €

(euro _____)

a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione

PREMESSO

- che _____, in seguito denominato/a “Richiedente”, ha presentato in data _____, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito DPR n. 633 del 1972), la dichiarazione/istanza relativa al periodo _____ (anno/trimestre) dalla quale emerge un'eccedenza di imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972 o compensata ai sensi dell'art. 6 del DM 13 dicembre 1979, pari ad € _____ (euro _____);
- che il Richiedente intende ottenere il rimborso della somma di € _____ (euro _____) presentando idonea garanzia ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 per il periodo dal _____ al _____;
- che in particolare si tratta di:
 - rimborso annuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, per l'anno _____, in conformità alla richiesta di rimborso prodotta con dichiarazione presentata il _____, da garantire mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria;
 - rimborso infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, per il ____ (I/II/III) trimestre _____ (anno), in conformità dell'istanza prodotta all'Agenzia delle entrate – Direzione _____, da garantire mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria;

il/la _____ (in seguito denominata “Società o Banca”),
Codice Fiscale _____ P. IVA _____
con sede in _____
Tel. _____ Fax _____ PEC _____,
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Richiedente il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione _____, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dei seguenti importi:

1. RIMBORSO RICHIESTO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

A	Ecceденza dell'imposta chiesta a rimborso , al netto del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta	euro	in lettere	in cifre
B	Interessi calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità della garanzia	euro	in lettere	in cifre
C	TOTALE (A + B) fino a concorrenza dell'importo complessivo di	euro	in lettere	in cifre

2. RIMBORSO RICHIESTO IN PROCEDURA ORDINARIA

A	Ecceденza dell'imposta chiesta a rimborso	euro	in lettere	in cifre
B	Interessi con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta fino alla data di presunta effettuazione del rimborso	euro	in lettere	in cifre
C	Interessi calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A, per la durata di validità della garanzia	euro	in lettere	in cifre
D	TOTALE (A + B + C) fino a concorrenza dell'importo complessivo di	euro	in lettere	in cifre

3. RIMBORSO INFRANNUALE

A	Ecceденza di imposta chiesta a rimborso per il _____ (I/II/III) trimestre _____ (anno)	euro	in lettere	in cifre
B	Interessi , con decorrenza dal giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale fino alla data presunta di effettuazione dello stesso	euro	in lettere	in cifre
C	Interessi calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità della garanzia	euro	in lettere	in cifre
D	TOTALE (A + B + C) fino a concorrenza dell'importo complessivo di	euro	in lettere	in cifre

N.B.: le **definizioni** contenute in questo riquadro sono esplicitate nel Glossario allegato al presente modello.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o la Banca, con il presente contratto, garantisce all'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, il pagamento, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alle seguenti somme, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente:

- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Agenzia delle entrate nei confronti del Richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Agenzia delle entrate o l'Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società/Banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la Società o la Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società o della Banca qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Art. 3 – Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità all'art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633 del 1972.

Art. 4 – Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Coesistenza di più garanzie

Nel caso vi siano più garanzie previste dall'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Agenzia delle entrate, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

Art. 7 – Rinuncia alla preventiva escussione

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

Art. 8 – Surrogazione

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale - Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 10 – Foro competente

In caso di controversia fra Società o Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate - Direzione

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA _____

IL RICHIEDENTE _____

LA SOCIETÀ/BANCA _____



**Rimborso richiesto
in procedura
semplificata**

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a 700.000 euro, comprese le compensazioni, ai sensi dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fatti salvi i diversi limiti normativamente stabiliti. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all'Agente della riscossione.

**Rimborso richiesto
in procedura
ordinaria**

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Ufficio. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell'importo rimborsato dall'Agente della riscossione.

**Eccedenza
dell'imposta
chiesta a rimborso**

Si intende la parte di imposta a credito richiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

Franchigia

È pari al 10% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta.

Interessi

Il conteggio degli interessi viene effettuato al tasso previsto dall'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

**Durata di validità
della garanzia**

La durata deve essere pari a un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972.

**Data di presunta
effettuazione del
rimborso**

Si intende il 60° giorno dalla data del presente atto.

**Giorno di scadenza
del termine di
pagamento del
rimborso trimestrale**

Si intende il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento ai sensi dell'articolo 1 del DM 23 luglio 1975, come sostituito dal DM 15 febbraio 1979.